



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>



Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

Indice generale

TITOLO I.....	2
DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del regolamento.....	2
ARTICOLO 2 - Limiti alla potestà regolamentare.....	2
TITOLO II.....	2
ENTRATE COMUNALI.....	2
ARTICOLO 3 - Individuazione delle entrate.....	2
ARTICOLO 4 - Regolamenti per tipologia di entrate.....	3
ARTICOLO 5 - Aliquote, tariffe, prezzi.....	3
ARTICOLO 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	3
TITOLO III.....	4
GESTIONE DELLE ENTRATE.....	4
ARTICOLO 7 - Soggetti responsabili delle entrate.....	4
ARTICOLO 8 - Gestione delle entrate.....	4
ARTICOLO 9 - Modalità di versamento.....	5
ARTICOLO 10 - Attività di verifica e di controllo.....	5
ARTICOLO 11 - Poteri ispettivi.....	5
ARTICOLO 12 - Omissione e ritardo dei pagamenti.....	6
ARTICOLO 13 - Dilazioni di pagamento per carichi arretrati.....	6
ARTICOLO 14 - Sanzioni.....	7
TITOLO IV.....	7
ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA.....	7
ARTICOLO 15 - Procedure.....	7
TITOLO V.....	9
REGOLAMENTAZIONE DELLE ESENZIONI PER VERSAMENTI E RISCOSSIONI.....	9
ARTICOLO 16 - Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità.....	9
TITOLO VI.....	10
RIMBORSI.....	10
ARTICOLO 17 - RIMBORSI PER LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.....	10
TITOLO VII.....	10
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	10
ARTICOLO 18 - Disposizioni finali e transitorie.....	10

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; inoltre, individua competenza e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non direttamente già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare.
4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano per quanto non previsto da norme di Legge vigenti, dai Regolamenti comunali delle singole entrate, tributarie e patrimoniali e del Regolamento di contabilità dell'Ente.

ARTICOLO 2 - Limiti alla potestà regolamentare

Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente regolamento, in base all'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi

TITOLO II

ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 3 - Individuazione delle entrate

Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:

- a) le entrate tributarie;
- b) le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico (COSAP);

- c) le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- d) le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- e) le entrate derivanti da canoni d'uso;
- f) le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
- g) le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- h) le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
- i) le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
- j) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

ARTICOLO 4 - Regolamenti per tipologia di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
2. I regolamenti hanno effetto a partire dal 1^o gennaio successivo a quello di approvazione, salvo previsioni di Legge.

ARTICOLO 5 - Aliquote, tariffe, prezzi

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio.
3. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

ARTICOLO 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale il regime delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle norme da applicare; spetta, invece, alla Giunta Comunale il dettaglio dei criteri applicativi e le misure delle stesse.
2. Le suindicate agevolazioni possono essere anche disciplinate nei regolamenti afferenti le singole entrate.

TITOLO III

GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo, di seguito chiamati "Responsabili"
2. Il Responsabile cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come è previsto dall'art. 179 del D. Lgs 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
3. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D. Lgs. 26.2.1999, n. 46, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al Responsabile dei Tributi, relativamente alle entrate tributarie.
4. Per le altre entrate patrimoniali la responsabilità della gestione e della eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva, così come disciplinata al successivo art. 8, fa capo al Responsabile competente per materia, così come previsto al comma 1 del presente articolo. I ruoli vengono compilati sulla base di proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
5. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, come previsto dall'art. 52 lett. b) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto, ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs 267/2000 e sue successive modificazioni.

ARTICOLO 8 - Gestione delle entrate

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dei Tributi Comunali, congiuntamente o disgiuntamente, nonché la gestione delle altre entrate comunali possono essere gestite:
 - a. direttamente dall'ente;
 - b. in associazione con altri enti locali, nelle forme di cui agli artt. 30, 31, 32 del D. Lgs 267/2000;
 - c. in affidamento a terzi, secondo le disposizioni dell'art. 52, c. 5, punto b, del D. Lgs. 446/1997.
2. La gestione in una delle forme di cui al comma 1, lettere b), c), se con modalità diverse da quanto stabilito dalla legge, è stabilita dal Consiglio Comunale.

3. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie, previste al comma 1, sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di responsabile dell'entrata, come disciplinato al precedente art. 7.

ARTICOLO 9 - Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dall'art. 27 e seguenti del Regolamento di Contabilità dell'Ente.

2. E' ammessa la compensazione fra debiti e crediti relativi a tributi locali, nonché fra tributi ed entrate di altra natura, riferibili al medesimo contribuente, a condizione che il credito che si intende utilizzare per la compensazione sia già stato formalmente riconosciuto dal Comune. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione è tenuto a comunicare agli Uffici Tributarî dell'Ente tale volontà, specificando i crediti ed i debiti che intende compensare per estinguere la propria obbligazione tributaria.

ARTICOLO 10 - Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Per le diverse entrate, ad eccezione di quelle tributarie, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241.

3. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del funzionario Responsabile.

ARTICOLO 11 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui l'articolo precedente, gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

ARTICOLO 12 - Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di materia tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo quanto previsto dalle singole leggi d'imposta.

ARTICOLO 13 - Dilazioni di pagamento per carichi arretrati

1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e D. Lgs. 26.2.1999, n. 46, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. su istanza del debitore, quando lo stesso si trova in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;
 - b. la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere autocertificata dal debitore;
 - c. l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad euro 300,00;
 - d. la rata minima non deve essere inferiore a 50,00 euro;
 - e. rate bimestrali per la durata massima di 24 mesi; per somme complessivamente inferiori a 5.000,00 euro la durata massima è pari a 12 mesi; se la dilazione viene richiesta nella fase precedente la formazione del ruolo la durata massima è 12 mesi, fatti salvi i termini per la formazione del ruolo;
 - f. per importi superiori ad Euro 26.000,00 l'accoglimento della istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa;
 - g. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - h. decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
 - i. applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi, dei Regolamenti o, in mancanza, nella misura prevista al comma 14, dell'art.15, con maturazione giorno per giorno.
2. Possono essere altresì concesse, a specifica domanda presentata e con procedure esecutive in corso, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti di cui al comma 1, previo pagamento anticipato del 20% del debito complessivo;
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. A seguito alla presentazione dell'istanza di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni cautelari ed esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa; in caso di relativo accoglimento, successivamente al pagamento della prima rata e di tutte le relative spese di procedura, il debitore può presentare apposita domanda di sospensione della procedura del fermo amministrativo, a condizione che il fermo non sia riferito anche a posizioni debitorie verso altri enti per i quali il concessionario gestisce la riscossione coattiva.

5. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento e' il responsabile delle singole entrate che provvede con proprio provvedimento.

6. In caso di riscossione coattiva gestita in concessione, l'affidamento può prevedere in capo al concessionario anche la gestione delle dilazioni di pagamento, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 14 - Sanzioni

Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono di competenza del funzionario responsabile per la gestione dei tributi, tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti.

TITOLO IV

ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 15 – Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione, di cui al precedente art. 12. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate - fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti la singola entrata – contestualmente all'atto di contestazione.

2. In caso che avverso la pretesa dell'ente sia stato presentato ricorso, il funzionario responsabile può valutare l'opportunità di sospendere la riscossione fino all'esito della procedura contenziosa.

3. La riscossione coattiva delle entrate dell'ente può avvenire sia attraverso la procedura di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 602, sia attraverso la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e successive modificazioni. Le relative attività competono al responsabile dell'entrata.

4. Le spese dell'azione di recupero del credito, dirette ed indirette, vengono poste a carico del debitore, nella misura definita con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di criteri desunti dall'analisi dei costi di gestione del procedimento, ispirati al principio dell'addebito dei soli costi effettivi, oppure, in caso di affidamento a terzi della riscossione coattiva, sulla base della misura prevista dalla procedura della gara della concessione del servizio.

5. Oltre alle spese suddette, saranno addebitati gli oneri per le attività cautelari ed esecutive, quantificati in base alle tabelle approvate con D.M. 21 novembre 2000 o a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

6. Dovranno essere, inoltre, oggetto di rimborso le spese eventualmente sostenute relativamente ai compensi dovuti agli Istituti di vendite giudiziarie, da applicarsi a seconda della procedura seguita, ivi compresi diritti, oneri e spese di assistenza legali derivanti dalle attività esecutive svolte, ai sensi degli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile.

7. Le spese e gli oneri indicati ai precedenti commi 4, 5 e 6, restano, comunque, a carico del debitore anche quando il Comune agisce in autotutela annullando i propri atti, nel caso in cui, anche solo per negligenza, abbia omesso di attivarsi in precedenza per regolarizzare la propria posizione presentando apposita documentazione atta ad annullare in toto un'eventuale posizione debitoria, oltre che nell'ipotesi di tardivo versamento dell'intero importo a debito eseguito oltre le scadenze previste dagli atti emessi dal Comune, tale da avere attivato la successiva fase di riscossione coattiva per il recupero del credito.

8. Sono, altresì, a carico del debitore gli interessi di mora, ove previsti, da calcolare, fino alla data di pagamento o di presentazione della domanda di rateizzazione, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella esattoriale o dell'ingiunzione fiscale, sulle somme dovute, nella misura del tasso legale vigente .

9. Le spese e gli oneri sopra indicati, in ogni caso, possono essere rideterminati dalla Giunta Comunale per tener conto delle effettive spese sostenute dal Comune di Cattolica per la gestione della riscossione coattiva.

10. Con la medesima cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.

11. Non si procede all'emissione della cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 20,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune, ivi compresi gli interessi sul credito ingiunto. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di riscossione coattiva, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, tramite successiva cartella esattoriale o ingiunzione fiscale, da emettersi al raggiungimento di tale soglia minima, salva prescrizione di legge.

12. I ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate debbono essere visti per l'esecutività:

a. per le entrate tributarie dal Dirigente responsabile del tributo;

b. per le entrate derivanti da contravvenzioni al codice della strada dal Comandante del Corpo di P.M;

c. per tutte le altre entrate patrimoniali dal Dirigente del Servizio a cui è assegnata l'entrata.

13. Fatte salve le disposizioni di legge o regolamento inerenti le singole tipologia di entrate, per quelle patrimoniali derivanti da un credito certo, liquido ed esigibile, l'attivazione della procedura coattiva di riscossione avviene con comunicazione di messa in mora a firma del Responsabile. Detta comunicazione, notificata al debitore con Raccomandata R.R. e con assegnazione di n. 30 gg. dal ricevimento per adempiere al pagamento, costituisce titolo per

l'ingiunzione fiscale. La sorte ivi richiesta deve essere aumentata delle spese sostenute dall'Ente e dai relativi interessi calcolati nella misura di cui al successivo comma 14.

14. Gli interessi a debito e a credito sono calcolati, nei limiti disposti dal comma 165, dell'art 1, della Legge Finanziaria per l'es. 2007 n. 296/2006, con applicazione del tasso legale. Il calcolo degli interessi avviene con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

15. Resta impregiudicata per tutte le entrate, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile presenti idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

16. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, relative alla tipologia ed importi di spese ed oneri di riscossione coattiva, sono applicate anche dal Concessionario affidatario del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali.

TITOLO V

REGOLAMENTAZIONE DELLE ESENZIONI PER VERSAMENTI E RISCOSSIONI

ARTICOLO 16 - Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore o il rimborso non è disposto dal comune.
2. Ove non previsto dal Regolamento specifico della singola entrata, non si dà corso al recupero ovvero al rimborso degli importi dovuti a titolo di imposta inferiori ad € 10,00.
3. Per i casi nei quali il pagamento del tributo o dell'entrata viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 16.4.1999 n. 129.
4. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma complessivamente dovuta, compresi interessi spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo fissato ai sensi del comma 1.
5. Per i rimborsi di importi versati e risultati non dovuti si applicano i limiti di importo fissati ai precedenti commi 1 e 2, distinguendo rispettivamente se conseguenti a richiesta di rimborso da parte degli interessati, o se conseguenti ad attività di controllo da parte degli uffici comunali.
6. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori ad euro 100,00 - (importo riferito a tutte le annualità pendenti e

comprensivo di ogni accessorio), o comunque di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure.

TITOLO VI

RIMBORSI

ARTICOLO 17 - RIMBORSI PER LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologia di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione(ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura prevista al precedente comma 14, dell'art. 15.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 18 - Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno della sua approvazione, ai sensi del comma 16 dell'art. 52 della L. 388/2000 così come modificato dall'art. 27, comma 8 della L. 488/2001.